

## Un quesito sul contenuto della comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali

**Domanda:** In merito alla struttura della comunicazione a cura della polizia giudiziaria per reati ambientali, è preferibile una notizia di reato molto breve e snella, che rinvii agli allegati, oppure è opportuno che nella CNR sia contenuta una analitica descrizione dei fatti? Vi è molto dibattito in merito tra forze di polizia.

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** Sì, sull'argomento specifico esistono due opinioni interpretative ed applicative diverse, anche e soprattutto nella prassi comune. In realtà nella vita operativa quotidiana molto spesso prevale l'orientamento di redigere comunicazioni di notizie di reato per reati ambientali molto scarse, sostanzialmente riassuntive rispetto agli atti allegati; alcune comunicazioni sono addirittura di fatto l'elenco con poco commento di tutti i verbali e le documentazioni allegate, talchè sempre di fatto la "comunicazione di notizia di reato" non è un atto autonomo ma è *tutto* il pacchetto di atti trasmesso dalla PG al PM.

In realtà sia su questa testata giornalistica on line, sia in ogni sede editoriale e seminariale abbiamo sempre con chiarezza sostenuto che siamo di avviso totalmente opposto.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" - edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>):

" (...) Comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali: lunga o breve? E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati? A nostro modesto avviso, la risposta a questa domanda è molto semplice: la comunicazione di notizia di reato deve essere una... comunicazione di notizia di reato. Stiamo assistendo - infatti - recentemente ad una evoluzione di fatto nella prassi di redigere le comunicazioni di notizie di reato da parte di gran parte degli organi di polizia giudiziaria (in particolare nel campo dei reati ambientali, dalla salute pubblica e degli animali).

Infatti, una progressiva evoluzione interpretativa ha fatto sì che oggi, in concreto, molte comunicazioni di notizie di reato (d'altra parte non solo nelle materie citate) consistono praticamente soltanto nell'elenco dei verbali allegati alla comunicazione medesima. In altre parole, sta scomparendo progressivamente, ed in alcuni casi è proprio scomparsa del tutto, la stesura della illustrazione dei fatti in quella che continua a chiamarsi comunicazione di notizia di reato, ma il cui contenuto è sostanzialmente troppo spesso ormai contraddistinto esclusivamente da un'epigrafe di intestazione di

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

A nostro avviso la comunicazione di notizia di reato va intesa ed elaborata come atto perfetto ed autonomo da tutti gli altri atti di PG redatti in sede di indagini, e dei quali costituisce il riassunto e la rielaborazione finale.

---

indirizzo al Pubblico Ministero competente, delle indicazioni degli estremi formali dei reati che si intendono denunciare, nonché dall'elenco schematico dei verbali allegati.

Praticamente, la lettura del fatto non si evince dal testo della comunicazione e per capire cosa è successo ed avere un'idea della dinamica dei fatti si devono andare a consultare uno per uno gli allegati (verbale di perquisizione, verbale di sequestro, di arresto, di accertamenti urgenti sui luoghi, sommarie informazioni testimoniali etc...). Il che significa che, come prassi molto diffusa, l'atto di comunicazione di notizia di reato è ridotto ad essere soltanto l'indice degli allegati.

Chi legge queste comunicazioni, per avere un quadro ricostruttivo dei fatti e della loro dinamica deve leggere tutti i verbali allegati e dalla sinergia di questi atti trarre le informazioni per ricostruire gli eventi ed i reati connessi che sono solo indicati numericamente nella epigrafe del testo della comunicazione stessa.

Crediamo che vada svolta una riflessione sul punto se questa prassi sia corretta o meno a livello procedurale e sostanziale, e se l'evoluzione della dinamica di redazione di tale atto sia in linea con la "ratio legis" del codice di procedura penale.

A nostro avviso, ma questo naturalmente è soltanto la nostra modesta opinione personale, la risposta a questa domanda è: assolutamente no. Perché se andiamo ad esaminare con attenzione la dinamica della gerarchia degli atti di polizia giudiziaria, così come riportati dal codice di procedura penale, rileviamo in modo oggettivo che tale codice prevede una serie di atti specifici (per così dire "dinamici") a cura della polizia giudiziaria attraverso i quali si esercita il potere/dovere di intervento e di indagine della medesima. In una evoluzione di medio livello di indagini di polizia giudiziaria, abbiamo realisticamente: un verbale di perquisizione, un verbale di sequestro, un verbale di accertamento urgente sui luoghi, un verbale fotografico, eventuali verbali di sommarie informazioni testimoniali e di tutti gli altri atti conseguenti all'accertamento di polizia giudiziaria per un caso concreto. Alla fine, e riteniamo che questo debba accadere soltanto alla fine, la polizia giudiziaria redige l'atto riassuntivo della comunicazione di notizia di reato attraverso il quale informa il Pubblico Ministero dei fatti che essa P.G. ritiene che possano costituire reato.

Il codice (art. 347 c.p.p) non prevede la redazione a cura della P.G. di un mero elenco bibliografico di singoli atti precedentemente creati, ma prevede che la polizia giudiziaria informi il Pubblico Ministero attraverso questo atto dei fatti-reato accertati (la P.G. "riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti") e dunque, sempre a nostro modesto avviso, si tratta di un documento riassuntivo nel corpo del quale la P.G. riassume prima la dinamica dei fatti e poi va ad illustrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penalmente rilevante che intende denunciare, naturalmente poi integrando il tutto con gli atti redatti ("indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione").

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Non solo. Perché tale comunicazione non può essere solo quello, ma nell'ottica di una polizia giudiziaria moderna ed al passo con i tempi (e con lo spirito del codice di procedura penale) deve contenere anche le argomentazioni espositive di una PG che ragiona ed elabora un concetto finale da proporre al PM e non si limita – come accadeva mille anni fa in una cultura arcaica del ruolo della polizia giudiziaria - a “riferire al PM quello che si è visto, sentito ed accertato senza prendere posizione”. Oggi a fronte di reati emergenti, in particolare nel campo ambientale, non ci si può limitare a “riferire i fatti” al PM in modo asettico e quasi notarile, ma si devono per forza di cose elaborare dinamiche giuridiche e ricostruzioni dei fatti coordinate e reali con un impegno di approfondimento e di presa di posizione che oggi non può essere esorcizzata in particolare verso alcuni tipi di illeciti.

Si pensi al delicato e complesso settore del confine tra scarico e rifiuto liquido ed ai crimini connessi, laddove chi delinque tende a dimostrare che “scarica” per esonerarsi dalle pesanti sanzioni sulla gestione illecita dei rifiuti liquidi, o al campo del reato “satellite” di danneggiamento aggravato di acque pubbliche del codice penale contestato in parallelo alle leggi speciali di settore. Qui servono non solo richiami agli atti redatti, ma precise ed approfondite elaborazioni concettuali per dimostrare l'esistenza di tali reati (derivanti da complesse costruzioni giuridiche), e da parte nostra addirittura nelle scuole di polizia proponiamo modelli di comunicazioni di notizie di reato che riportano anche sentenze della Cassazione a supporto della elaborazione proposta al PM (si pensi al danneggiamento di acque pubbliche o al furto venatorio che si basano *solo* su giurisprudenza...).

Dunque, a nostro avviso la comunicazione di notizia di reato deve essere un elaborato del tutto autonomo in ogni senso dagli atti allegati, e deve riportare in modo chiaro ed integrale tutta la ricostruzione degli eventi in punto di fatto e di diritto.

E non si può scambiare o equiparare o sovrarmodulare di fatto la comunicazione di notizia di reato con la annotazione, dato che sono due cose ben diverse, collocate dinamicamente e funzionalmente in due articoli diversi del codice di procedura penale.

Va – infine – sottolineato che mentre molti atti allegati alla comunicazione (quelli irripetibili) possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ordinario, al contrario la comunicazione di notizia di reato mai in senso assoluto può essere prodotta al giudice in quella specifica fase. Il che conferma - indirettamente - che comunicazione ed atti allegati sono due cose ben diverse, dotate di finalità e struttura autonoma. E da parte nostra da tempo riteniamo che anche alcuni verbali (ad esempio quelli di sequestro) non dovrebbero essere di poche righe ed

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretese di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

estremamente succinti (come spesso accade), ma al contrario dovrebbero riportare una buona ed estesa motivazione a supporto del provvedimento adottato (motivazione che – peraltro – potrà poi anche risultare utile in sede successive, atteso che tale verbale è atto irripetibile e potrà essere acquisito ed utilizzato dal giudice nel dibattimento ordinario). E' logico – comunque – che poi ogni PG deve rispettare ed osservare le direttive che eventualmente sul punto specifico impartisce il Procuratore della Repubblica del luogo di competenza operativa, mentre il nostro punto di vista è espresso a puro titolo di contributo scientifico e di opinione giuridica.

*Publicato il 25 gennaio 2015*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*